COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.4.2019
COM(2019) 195 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Affrontare le conseguenze di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo: la strategia coordinata dell'Unione

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Strategia coordinata in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo

1. INTRODUZIONE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione. La Commissione rimane convinta che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso, sottoscritto dal governo del Regno Unito e approvato dal Consiglio europeo (Articolo 50) il 25 novembre 2018, costituisca la soluzione migliore. La Commissione continua a concentrarsi su tale obiettivo. Tuttavia, a due giorni dal termine del 12 aprile 2019 fissato in seguito alla proroga stabilita dal Consiglio europeo[1], aumenta notevolmente la probabilità di un recesso disordinato del Regno Unito dall'Unione.

2. QUADRO DI EMERGENZA: ATTUALI MECCANISMI DI RISERVA

In caso di mancato accordo, il quadro giuridico dell'Unione sulla cooperazione di polizia e giudiziaria cesserà di applicarsi al Regno Unito a partire dalla data del recesso. Pertanto gli strumenti giuridici dell'UE non potranno più essere usati come basi per procedure di cooperazione o meccanismi di scambio di informazioni in relazione al Regno Unito. Ciò comporta alcune conseguenze principali:

- il Regno Unito sarà scollegato da tutte le reti, i sistemi d'informazione e le banche dati dell'UE[2];

- non saranno più condotte procedure di cooperazione giudiziaria[3] con il Regno Unito in un quadro dell'UE;

- il Regno Unito non potrà più partecipare alle agenzie dell'UE[4] e sarà trattato come un paese terzo con il quale non è in vigore alcun accordo specifico.

Se il recesso comporterà un cambiamento significativo del modo in cui gli Stati membri dell'UE a 27 collaborano attualmente con il Regno Unito, ciò non significa tuttavia che la cooperazione di polizia e giudiziaria con il Regno Unito non possa proseguire. La cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'UE a 27 e il Regno Unito dovrà basarsi su quadri giuridici e meccanismi di cooperazione alternativi, basati sul diritto internazionale e sulla legislazione nazionale.

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza per tutti i cittadini, la pianificazione di emergenza dell'UE si è quindi concentrata sugli obiettivi di individuare meccanismi di riserva affidabili[5], prepararsi a ripristinare quadri giuridici e meccanismi di cooperazione alternativi e allestire i necessari preparativi operativi a livello nazionale. Anche se la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE a 27 e il Regno Unito sarà diversa, lo scopo della pianificazione di emergenza è fare in modo di proseguire la cooperazione in materia

---

1 Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

2 Quali il sistema d'informazione Schengen (SIS-II), il sistema di informazione Europol (SIE), Eurodac ed ECRIS.

3 Quali il mandato d'arresto europeo.

4 Quali Europol, Eurojust ed eu-LISA.

5 Per una panoramica dei meccanismi di riserva identificati, si veda l'appendice.

di contrasto e giudiziaria con il Regno Unito come paese terzo, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e senza gravi perturbazioni.

Inoltre, il recesso del Regno Unito non modificherà la cooperazione di polizia e giudiziaria tra i 27 Stati membri rimanenti[6]. L'Unione continuerà a costruire un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, nella quale tutti i membri cooperano strettamente. L'Unione dispone di validi strumenti che consentono alle autorità nazionali di scambiarsi informazioni e condividere dati di intelligence, individuare le persone indagate, perseguirle e punirle tramite il sistema di giustizia penale, proteggere gli europei online e gestire efficacemente le proprie frontiere. Gli Stati membri dell'UE a 27 continueranno a cooperare strettamente e a scambiarsi informazioni tramite Europol per combattere il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme di criminalità grave e organizzata. In più, la futura introduzione di tecnologie di gestione delle frontiere quali il sistema di ingressi/uscite e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi contribuiranno ad accrescere ulteriormente il livello di sicurezza nell'intero spazio Schengen. La maggiore interoperabilità tra tutti i sistemi offrirà alle autorità di contrasto informazioni più affidabili e complete. Gli Stati membri dell'UE a 27 continueranno infine a beneficiare della rete di accordi internazionali dell'Unione.

Grazie a questo quadro per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, coloro che vivono, lavorano o viaggiano nell'UE continueranno a beneficiare di un elevato livello di sicurezza.

Il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE a 27 sono consapevoli del fatto che il ripristino di meccanismi di cooperazione alternativi richiederà adattamenti e cambiamenti a livello operativo. Il livello di adattamento dipende da procedure, strutture, strumenti, personale e altre risorse esistenti a livello nazionale e pertanto dev'essere valutato da ciascuno Stato membro. La Commissione ha lavorato insieme a tutti gli Stati membri per predisporre un'adeguata azione di emergenza in modo da prepararsi in anticipo a qualsiasi circostanza.

3. PREPARATIVI E ORIENTAMENTI SPECIFICI PER GLI STATI MEMBRI

Scollegamento del Regno Unito da reti, sistemi d'informazione e banche dati dell'UE

L'accesso delle autorità del Regno Unito alle reti, ai sistemi d'informazione e alle banche dati dell'UE sarà interrotto alla data del recesso. Per i sistemi centralizzati (tra cui, ma non solo, il sistema d'informazione Schengen/SIRENE, il sistema di informazione Europol ed Eurodac), la disconnessione sarà preparata ed eseguita dalle agenzie dell'UE competenti, se necessario in stretta cooperazione con gli Stati membri. La Commissione è costantemente in stretto contatto con le agenzie e sono state prese tutte le misure preparatorie per assicurare che la disconnessione avvenga nel giorno del recesso. Per i sistemi decentralizzati, gli Stati membri sono stati messi a conoscenza sia della necessità di intervenire, sia dei provvedimenti da adottare. Di conseguenza, in caso di mancato accordo, tutte le comunicazioni che si svolgono attraverso le connessioni TESTA (EuroDomain) nel Regno Unito saranno interrotte per default alla data del recesso. A

[6] I paesi associati Schengen, ossia l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, sono anch'essi vincolati da alcuni strumenti dell'acquis in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria, nella misura in cui tali strumenti fanno parte dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, ai fini della presente nota, con "Stati membri dell'UE a 27" si intendono anche i paesi associati Schengen, per quanto riguarda gli strumenti che sono vincolanti per tali paesi.

meno che il Consiglio europeo decida, in accordo con il Regno Unito, di prorogare ulteriormente il termine previsto all'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tale misura sarà attuata il 13 aprile 2019.

Dati conservati nelle reti, nei sistemi d'informazione e nelle banche dati dell'UE

I dati conservati nei sistemi, che si tratti dei dati dell'UE nel Regno Unito o dei dati ricevuti dal Regno Unito prima della data del recesso, e le misure da prendere sono stati esaminati con gli esperti degli Stati membri, tenendo conto delle specificità dei vari sistemi.

Complessivamente, per quanto riguarda i dati del Regno Unito conservati nei sistemi d'informazione dell'UE o nazionali che sono stati scambiati prima della data del recesso, non vige un obbligo generale di cancellare tali dati, ottenuti legittimamente, dai suddetti sistemi, tranne in due casi: i) se il Regno Unito rimane il proprietario dei dati, può chiederne la rimozione; ii) se si tratta di dati personali, occorrerà stabilire caso per caso in quale misura ne sia ancora autorizzato il trattamento in base alla normativa applicabile, come il regolamento generale sulla protezione dei dati[7] e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie[8]. In alcuni casi sarà obbligatorio cancellare tali dati, in particolare le segnalazioni inserite dal Regno Unito nel SIS, che diventeranno rapidamente obsolete e pertanto non potranno servire da base per misure coercitive nei confronti di persone, come pure i dati del Regno Unito in Eurodac. Agire sulla base di segnalazioni obsolete potrebbe comportare un grave rischio per la protezione dei diritti fondamentali (ad esempio, potrebbe essere arrestata una persona che nel frattempo è stata assolta).

Transizione dal sistema d'informazione Schengen a Interpol per lo scambio di informazioni in materia di contrasto tra gli Stati membri dell'UE a 27 e il Regno Unito

Il sistema d'informazione Schengen II (SIS) consente alle autorità nazionali competenti, quali la polizia e le guardie di frontiera, di scambiarsi informazioni ai fini della gestione delle frontiere e della sicurezza nell'UE e negli Stati Schengen. Alla data del recesso il Regno Unito sarà scollegato dal sistema d'informazione Schengen (SIS) e dalla cooperazione nell'ambito di SIRENE. Interpol e il suo sistema di avvisi sono stati individuati sia dagli Stati membri dell'UE a 27, sia dal Regno Unito come adeguati sostituti del SIS per proseguire lo scambio reciproco di informazioni in materia di contrasto. Sia gli Stati membri dell'UE a 27, sia il Regno Unito si stanno preparando - separatamente ma lungo le stesse linee direttive - alla transizione dall'attuale condivisione di informazioni tramite il SIS a un sistema equivalente di avvisi e diffusione

[7] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[8] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

delle informazioni in Interpol[9]. Secondo il ministro dell'Interno del Regno Unito, un uso adeguato dei canali di Interpol permetterà al Regno Unito di continuare a rispondere a importanti segnalazioni operative trasmesse dagli Stati membri[10]. Inoltre, gli Stati membri si preparano a passare dagli uffici SIRENE nazionali, punti di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento riguardo alle segnalazioni nel SIS, alla rete globale di comunicazioni di polizia di Interpol I-24/7 per i loro scambi con il Regno Unito.

La comunicazione tra le forze di polizia tramite Interpol è ben funzionante in tutti gli Stati membri dell'UE a 27 e nel Regno Unito. Negli ultimi mesi, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri dell'UE a 27 hanno svolto preparativi per garantire che i loro livelli operativi siano pronti a tornare a un ricorso intensificato ai canali di Interpol ai fini della cooperazione di polizia con il Regno Unito. Gli Stati membri hanno esaminato e adattato le procedure operative, i livelli di personale, la formazione e gli strumenti informatici nazionali, allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'accessibilità degli avvisi di Interpol per gli agenti delle forze dell'ordine sul terreno.

Cooperazione tra il Regno Unito e le agenzie dell'UE, in particolare Europol[11], Eurojust[12] ed eu-LISA[13]

Il Regno Unito non sarà più in grado di partecipare alle agenzie, comprese Europol, Eurojust ed eu-LISA, e dovrà essere trattato come un paese terzo con il quale non vige alcun accordo specifico di cooperazione. Per Europol ed Eurojust, al Regno Unito si applicheranno le regole di cooperazione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda l'uso dei dati. Europol può scambiare dati strategici con il Regno Unito[14] e lo stesso vale per Eurojust. Il Regno Unito sarà in grado di scambiare dati personali con Europol alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale. Europol potrebbe ricorrere alle motivazioni previste dal suo regolamento istitutivo, che permettono di trasferire dati

---

9 Gli avvisi sono richieste internazionali di cooperazione o segnalazioni che permettono alla polizia di condividere a livello centrale informazioni critiche su reati con tutti gli altri paesi membri di Interpol. Le diffusioni sono strumenti meno formali che permettono ai paesi membri di Interpol di chiedere direttamente la cooperazione di tutti i paesi membri o di alcuni di essi.

10 Lettera del 15 febbraio 2019 del ministro dell'Interno del Regno Unito, Onorevole Sajid Javid, ai ministri dell'Interno e della Giustizia degli Stati membri dell'UE a 27.

11 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

12 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

13 Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

14 Si veda il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

personali a paesi terzi con i quali non vige alcun accordo di cooperazione[15]. Europol ed Eurojust hanno adottato misure preventive e saranno in grado di applicare, quando sarà necessario, le procedure opportune.

Trattamento dei casi pendenti - cooperazione giudiziaria in materia penale

In caso di mancato accordo, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi a tutti i casi in corso nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale relativi al Regno Unito.

Pertanto, in caso di mancato accordo, a partire dalla data del recesso gli Stati membri dell'UE a 27: a) non potranno proseguire le procedure di cooperazione giudiziaria in corso a cui partecipa il Regno Unito, b) non potranno avviare nuove procedure di cooperazione giudiziaria a cui partecipi il Regno Unito sulla base del diritto dell'UE.

La questione se tali casi pendenti saranno interrotti o meno non dipende dal diritto dell'Unione, bensì dall'ordinamento giuridico interno di ognuno degli Stati membri dell'UE a 27, dalle loro leggi nazionali sulla cooperazione con i paesi terzi o dagli accordi internazionali vincolanti.

Laddove il proseguimento è possibile in virtù della legislazione nazionale o di una convenzione internazionale in materia, il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di presentare una richiesta aggiuntiva in forza della legislazione nazionale/convenzione internazionale applicabile prima della data del recesso. Tali richieste dovrebbero tuttavia essere subordinate al recesso senza accordo del Regno Unito ed eseguite soltanto a partire dalla data del recesso.

Per tali casi pendenti, nel corso di specifici seminari tecnici sono stati individuati ed esaminati gli strumenti internazionali di riserva (ad esempio le convenzioni del Consiglio d'Europa) e le misure nazionali applicabili. Gli Stati membri hanno adottato le misure preventive necessarie per attenuare ogni possibile incidenza negativa sulla pubblica sicurezza di un recesso senza accordo in relazione ai casi pendenti.

Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a esaminare, nell'ambito della loro pianificazione di emergenza, se occorra ratificare alcune convenzioni e protocolli del Consiglio d'Europa per consentire una cooperazione più efficace con il Regno Unito. Eventuali accordi bilaterali tra gli Stati membri e il Regno Unito conclusi prima che fossero adottati gli strumenti dell'UE non tornano in vigore.

Può essere opportuno avviare contatti bilaterali tra le autorità competenti dell'UE a 27 e il Regno Unito, a fini strettamente operativi, in relazione a specifici casi pendenti, per agevolare quanto possibile la transizione dalla cooperazione nell'UE alla cooperazione in base al diritto nazionale o internazionale nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria nel periodo immediatamente successivo al recesso, senza pregiudicare le future relazioni.

I diritti delle persone indagate o imputate saranno salvaguardati in virtù degli strumenti applicabili del Consiglio d'Europa e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di

[15] In casi ben determinati, e fatte salve le condizioni e le garanzie applicabili, il regolamento istitutivo di Europol autorizza a trasferire dati personali, caso per caso, a paesi terzi con i quali non sia stato concluso un accordo di cooperazione. Il regolamento istitutivo permette inoltre un complesso di trasferimenti su base temporanea, purché siano soddisfatte le condizioni e le garanzie applicabili, ivi compreso il consenso del garante europeo della protezione dei dati.

cui il Regno Unito è parte. Le vittime di reato, da parte loro, potranno contare sulla legislazione e sulla prassi nazionale del Regno Unito per la tutela dei loro diritti. Il Regno Unito prevede già, infatti, una serie di diritti delle vittime, che comprende le norme dell'UE.

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Le autorità pubbliche e i portatori di interessi possono trovare ulteriori informazioni sulle conseguenze di un recesso disordinato del Regno Unito nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nel seguente sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it

APPENDICE: Strumenti di riserva individuati dalla Commissione[16]

Strumento dell'UE	Strumento di riserva
Sistema di informazione Schengen (SIS)[17] Canale delle informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (uffici SIRENE)	Banche dati (documenti, veicoli) e avvisi (persone) di Interpol Canali di Interpol, canali bilaterali esistenti
Europol[18]	Interpol, canali bilaterali, possibilità di scambio di dati mediante deroghe basate sull'articolo 25 del regolamento Europol (UE) 2016/794
Prüm[19]	Regno Unito non collegato
Iniziativa svedese[20] (quadro generale per condividere le informazioni relative all'applicazione della legge tra gli Stati membri)	Interpol, canali bilaterali esistenti Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 182) del 2001 La Convenzione ONU di Palermo (criminalità organizzata transnazionale) garantisce un livello minimo di ravvicinamento

[16] Tutti gli strumenti di riserva identificati devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme UE applicabili in materia di protezione dei dati.

[17] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4); regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1); decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

[18] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

[19] Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1); decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

[20] Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

FIU.net (Unità di informazione finanziaria)	Gruppo di azione finanziaria internazionale, convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa, EGMONT secure web
Uffici per il recupero dei beni[21]	Rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN), canali bilaterali
Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO)[22]	Banca dati di Interpol sui documenti rubati o smarriti
Cooperazione in materia di disordini connessi al calcio[23]	Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)[24] del 2016
Squadre investigative comuni (SIC)[25] - Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[26]	Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 182) del 2001
Azione comune contro la criminalità organizzata[27]	Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

[21] Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

[22] Azione comune 98/700/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4).

[23] Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

[24] Non ratificata da AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, RO, SK, SI, ES e SE. Il Regno Unito non l'ha ratificata.

[25] Risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (SIC) (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 1).

[26] Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea - Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 10, paragrafo 9 - Dichiarazione del Regno Unito relativa all'articolo 20 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3); atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

[27] Azione comune 97/827/GAI del 5 dicembre 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata (GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7).

Eurodac[28]	Non necessaria; il Regno Unito non parteciperà più al regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino)
Direttiva sulla criminalità informatica[29]	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STE n. 185)[30] del 2001 con il primo protocollo addizionale relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE n. 189) del 2003[31]
Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile[32] Lotta contro la pornografia infantile su Internet[33]	Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201)[34] del 2007
Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani[35]	Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197)[36] del 2005

[28] Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

[29] Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

[30] Non ratificata da IE e SE.

[31] Non ratificato da AT, BE, BG, EE, HU, IE, IT, MT e SE. Il Regno Unito non l'ha ratificato.

[32] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

[33] Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1).

[34] Non ratificata da IE.

[35] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Mandato di arresto europeo[37]	Convenzione europea di estradizione del Consiglio d'Europa (STE n. 24)[38] del 1957 Primo Protocollo aggiuntivo (STE n. 86)[39] del 1975 Secondo Protocollo addizionale del 1983 alla Convenzione europea di estradizione (STE n. 98)[40] Terzo Protocollo addizionale del 2010 alla Convenzione europea di estradizione (STCE n. 209)[41] Quarto Protocollo addizionale del 2012 alla Convenzione europea di estradizione (STCE n. 212)[42]
Ordine europeo d'indagine[43]	Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa (STE n. 30)[44] del 1959 Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 99)[45] Secondo Protocollo addizionale del 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 182)[46] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STE n. 185)[47] del 2001

36 Ratificata da tutti gli Stati membri.

37 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

38 Ratificata da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito.

39 Non ratificato dal Regno Unito né da AT, FI, FR, DE, EL, IE e IT.

40 Non ratificato da FR, EL, IE e LU.

41 Non ratificato da BE, BG, CZ, HR, EE, EL, IE, FI, FR, HU, IT, LU, MT, PL, PT, SE e SK.

42 Ratificato solo dal Regno Unito e da LV, AT e SI.

43 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

44 Ratificata da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito.

45 Ratificata da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito.

46 Non ratificato da EL, IT e LU.

47 Non ratificata da IE e SE.

Ordini europei di blocco e confisca[48]	Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141)[49] del 1990 Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198)[50] del 2005
Trasferimento di prigionieri[51]	Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (STE n. 112)[52] del 1983 Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (STE n. 167)[53] del 1997 Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (STCE n. 222)[54] del 2017
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)[55]	Articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959
Reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie[56]	Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali del Consiglio d'Europa (STE n. 70)[57] del 1970

48 Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59); Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

49 Ratificata da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito.

50 Non ratificata da AT, CZ, EE, FI, IE, LT e LU.

51 Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

52 Ratificata da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito.

53 Non ratificato da IT, PT e SK.

54 Non ratificato da alcuno Stato membro né dal Regno Unito.

55 Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

56 Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

57 Non ratificata dal Regno Unito o da HR, CZ, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT e SK.